# FERDINANDO I.

*PER LA GRAZIA DI DIO*

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 21 di marzo dell' anno corrente sul contenzioso amministrativo;

Considerando che le forme de' giudizj son destinate ad assicurare sempre più la libertà e la proprietà de' cittadini;

Considerando che nel determinare la procedura del contenzioso amministrativo fa d' uopo combinare la celerità della giustizia amministrativa colla garantia dovuta a' dritti di coloro ch' entrano nella di lei competenza;

Sulla proposizione de' nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia, e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

## CAPITOLO I.

*Del modo con cui dovranno procedere i sindaci nell' esercizio della giurisdizione loro accordata dalla legge sul contenzioso amministrativo.*

### TITOLO I.

*Della verifica delle contravvenzioni, e delle sentenze sulle medesime.*

Art. 1. Allorchè accaderà una delle contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, il sindaco, appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimente, disporrà che il primo eletto del comune, il quale è incaricato delle funzioni del Ministero pubblico, ed in sua mancanza il secondo eletto, si conferisca subito sul luogo per verificare il fatto e l' imputato della contravvenzione.

2. In vista della verifica del primo o secondo eletto, il sindaco ritrovando che la contravvenzione dà luogo ad una multa che non oltrepassa sei ducati, farà chiamare alla sua presenza, a giorno ed ora fissa, l'imputato ed i testimonj.

3. Nel caso in cui la contravvenzione dà luogo ad una multa che eccede sei ducati, il sindaco trasmetterà la verifica del primo o secondo eletto, e le altre pruove che avrà potuto raccogliere, al Consiglio d' Intendenza, che deciderà come di ragione.

4. Nel giorno destinato, il sindaco farà in pubblico, ed in presenza del reo, leggere dal cancelliere la verifica del primo o secondo eletto, indi sentirà i testimonj, finalmente l'eletto incaricato delle funzioni di ministero pubblico, e l'accusato. Se la contravvenzione è sufficientemente provata, il sindaco citerà l'articolo della legge ch'è relativo al fatto, ed applicherà la multa e la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il cancelliere ne distenderà un atto che conterrà la decisione ed i motivi, su de' quali è fondata.

5. Nel caso in cui non consti pienamente della contravvenzione, il sindaco, sulla dimanda del primo o secondo eletto, o del reo, ed anche di officio potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessarj per l'appuramento della verità.

6. Qualora nel giorno destinato per la decisione uno o più testimonj, senza alcun giusto motivo, mancassero di comparire, il sindaco potrà condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro.

7. Se il reo manca di comparire, il sindaco lo farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove il reo disubbidisca per la seconda volta, il sindaco nel giorno stabilito, intesi i testimonj ed il ministero pubblico, pronunzierà sulla multa e sulla rifazione de' danni ed interessi, se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo.

8. Il sindaco avrà presso di se un libro nel quale farà trascrivere dal cancelliere comunale volta per volta le minute di tutti gli atti e di tutte le sentenze che emetterà, a ragione delle contravvenzioni suddette.

9. Questo libro sarà numerato in ogni pagina, e cifrato dal sottintendente che scriverà il numero delle pagine appiè della prima e dell'ultima.

10. Nell'ultimo giorno dell'anno il sindaco chiuderà il libro anzidetto col suo *visto*, e lo depositerà nell'archivio comunale.

11. Gli atti di notifica di citazione, e di procedura in generale saranno fatti da' serventi del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal cancelliere in piè dell' atto, cui il medesimo ha rapporto.

12. Il sindaco in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere comunale.

13. Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il sindaco gli farà espellere dal luogo: e se resistono a' suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo, gli farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del giudice di pace che deciderà a norma della legge.

14. Le sentenze che emetterà il sindaco, saranno eseguite alla diligenza e cura del ministero pubblico.

15. Nel concorso della rifazione de' danni e della multa, sarà prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa.

16. La redazione degli atti, e delle sentenze che emaneranno dal sindaco, si farà secondo i modelli che saranno formati nel Ministero degli affari interni.

## TITOLO II.

### *Della eccezione d' incompetenza: della ricusa del siudaco: della ripulsa de' testimonj.*

17. La incompetenza e la ricusa del sindaco non potrà essere opposta dall' imputato, che nel giorno successivo a quello in cui avrà ricevuta la citazione.

18. Allorchè la contravvenzione è sufficientemente provata, ed il sindaco si crede competente a pronunziare, con una sola sentenza rigetterà la eccezione della incompetenza, e condannerà l' imputato alla multa.

19. I sindaci potranno essere ricusati;

1.° quando essi abbiano un interesse personale nella causa in cui debbono giudicare;

2.° se nell' anno che ha preceduto la ricusa, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi, ed il prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie, loro consanguinei ed affini in linea retta;

3.° se vi esiste qualche litigio tra essi ed il prevenuto, od i loro congiunti, marito, o moglie;

4.° se ne' sei mesi, che precedono la ricusa, abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali, o reali tra essi e l' imputato, od i loro congiunti, marito, o moglie.

20. Coloro che dovranno ricusare un sindaco, saranno tenuti di presentare l' atto motivato di ricusa nelle mani del cancelliere, il quale glielo mostrerà immediatamente.

21. Il sindaco dovrà nel termine di 24 ore fare la sua dichiarazione in piedi dell' atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi; ed in questo secondo caso conterrà la risposta a' motivi di ricusa allegati dalla parte ricusante.

22. Tra due giorni dalla risposta del sindaco, il cancelliere dirigerà al Consiglio d' Intendenza, per mezzo dell' Intendente, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell'articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, l'atto di ricusa e la dichiarazione del ricusato.

23. La ricusa sarà giudicata dal Consiglio o dal sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, fra otto giorni: e quando sarà trovata sussistente, il Consiglio, o il sindaco del capoluogo del

circondario, o del distretto, rimetterà la cognizione dell' affare all' uffiziale municipale, che rimpiazza di dritto il sindaco ricusato.

24. Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda, che non potrà essere minore di venti carlini, nè maggiore di sei ducati.

25. Il sindaco che omette di fare la dichiarazione prescritta nell' articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti. Potrà essere ancora inibito al sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in quistione.

26. Se il cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nell' articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici.

27. La ripulsa de' testimonj chiamati a deporre contro l' imputato, potrà essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa.

28. Gl' inimici del reo, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violato l' indifferenza propria de' testimonj, sono incapaci di fare testimonianza, e quindi possono essere ripulsati.

29. Il sindaco nella medesima sentenza, colla quale assolverà o condannerà il prevenuto, farà dritto, o rigetterà le ripulse proposte contro i testimonj.

### Titolo III.

*Dell' appellazione avverso la sentenza de' sindaci.*

30. Il termine a produrre l' appello avverso la sentenza de' sindaci è di tre giorni dal dì della pubblicazione, se la medesima è stata profferita in contraddizione; e dal dì della notifica, se è stata profferita in contumacia.

31. L' appello sarà presentato nella cancelleria del sindaco, ove se ne prenderà notamento. Il sindaco tra due giorni lo rinvierà insieme cogli atti al Consiglio d' Intendenza, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' art. 21. della nostra legge sul contenzioso amministrativo.

## CAPITOLO II.

*Del procedimento de' Consigli d' Intendenza per gli affari del contenzioso amministrativo.*

### Titolo I.

*Del modo di determinare la competenza de' Consigli d' Intendenza.*

32. La competenza de' Consigli d'Intendenza sarà determinata dal sito della cosa che dà luogo alla controversia, o dal domicilio della persona convenuta.

33. Sarà determinata dal sito, sempre che l'azione riguardi una cosa posta nella provincia soggetta all' autorità del Consiglio, o una

obbligazione che interessi una delle amministrazioni della provincia; salvo le disposizioni della legge del 1.° di maggio 1816 sulle quistioni de' confini tra' comuni e comuni di diverse provincie.

Sarà determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un'azione personale, che interessi il Governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l'azione sarà introdotta o nel Consiglio d'Intendenza della provincia, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto.

## TITOLO II.

### *Della introduzione e della instruzione degli affari.*

34. Qualunque istanza, richiamo, o domanda soggetta alla competenza de' Consigli d'Intendenza sarà scritta in una memoria a mezzo margine, la quale conterrà

1.° i nomi e cognomi delle parti;

2.° la loro dimora;

3.° l'esposizione sommaria de' fatti, ed i mezzi di dritto;

4.° le conclusioni;

5.° la enunciazione de' documenti, de' quali il ricorrente vuol servirsi;

6.° la elezione del domicilio nel luogo, ove il Consiglio risiede.

35. La memoria dovrà essere sottoscritta dal ricorrente, o da un proccuratore speciale, che dovrà di necessità prescegliersi quando la parte non sappia, o non possa scrivere.

36. Questo proccuratore speciale resterà incaricato di tutti gli atti di procedura che dovranno farsi. La procura speciale sarà alligata alla dimanda.

37. Le petizioni saranno in carta bollata: e chi l'avrà sottoscritta, sarà risponsabile che le copie da notificarsi sieno conformi agli originali.

38. Le memorie e dimande qualunque dovranno essere dirette all'Intendente ed accompagnate da' titoli, documenti ed altre carte che possono sostenerle.

39. In qualunque stato di causa le parti potranno farsi rappresentare da un procuratore: ma allora la procura sarà anche speciale, e resterà annessa al processo.

40. La petizione, ed in generale tutte le carte che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del Consiglio. Esse vi saranno annotate in un registro, secondo l'ordine delle loro date, e saranno passate al relatore, che il presidente avrà nominato, perchè ne prepari l'instruzione, e ne faccia indi rapporto al Consiglio.

41. Nel margine delle carte originali, il segretario noterà il numero e la data del registro; e rilascerà una ricevuta, in cui si

enuncii il numero de' documenti presentati. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.

42. Il presidente del Consiglio destinerà un consigliere, perchè esamini la petizione, e ne faccia rapporto al Consiglio.

43. Dietro il rapporto enunciato nell' articolo precedente, il Consiglio ordinerà il rigetto della dimanda, o la sua comunicazione alla controparte.

44. Allorchè sarà stata ordinata la comunicazione, questa dovrà aver luogo nel corso di un mese sotto pena di decadenza.

45. I termini della intimazione mentovata nell' articolo precedente per coloro, che dimorano fuori del continente del regno, saranno quegli stessi che verranno espressi nell' articolo 53.

46. La comunicazione della dimanda e de' documenti al reo convenuto, sarà data per mezzo di copie, che verranno intimate dagli uscieri del Consiglio, se il medesimo domicilia nella residenza del Consiglio, o dall' usciere della giustizia di pace del luogo ov' è domiciliato.

47. Al reo convenuto sarà data anche copia della ordinanza che autorizza la comunicazione.

48. Nel caso però in cui lo Stato, i comuni, o uno stabilimento pubblico saranno rei convenuti, il processo sarà loro comunicato originalmente, al più tardi fra due giorni dal dì della ordinanza di comunicazione.

49. A tal effetto il presidente del Consiglio inviterà il capo dell' amministrazione, che rappresenta nella provincia lo Stato, il comune o lo stabilimento pubblico, di dare il suo avviso sulla legittimità della dimanda, o di produrre le sue ragioni legali per escluderla. Egli cifrerà ancora ciascuno de' documenti che accompagnano la dimanda.

50. Tra giorni otto, a contare da quello in cui è avvenuta la comunicazione, il reo convenuto dovrà presentare le sue risposte accompagnate da' documenti che le sostengono.

51. Saranno osservate per le risposte le formalità indicate nell' art. 34.

52. Il termine di otto giorni fissato nell' art. 50 sarà aumentato di altrettanti giorni, quante ventine di miglia sarà distante il luogo dov' è domiciliato il convenuto dalla residenza del Consiglio.

53. Per le persone le quali dimorano in paese straniero, il termine a rispondere sarà, a contare dal giorno, in cui avrà avuto comunicazione della dimanda;

1.° di giorni 40 se dimorano in uno Stato confinante col regno;

2.° di giorni 50, se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato nell' Italia;

3.° di giorni 90, se fuori dell' Italia, ma in Europa;

4.° di sei mesi, se dimorano fuori dell' Europa al di quà del Capo di Buona Speranza;

5.° di un anno, se dimorano al di là del mentovato Capo.

54. Per una intimazione fatta nel regno personalmente alla parte domiciliata fuori del regno, si osservano i termini ordinarj, salvo al Consiglio il diritto di prorogarli, secondo le circostanze.

55. Nelle materie provvisorie o urgenti le dilazioni potranno essere abbreviate dal presidente del Consiglio.

56. L'attore potrà negli otto giorni dopo intimate le risposte presentare una seconda petizione: e l'avversario potrà replicare negli otto giorni seguenti. Non potranno esserci però più di due petizioni dalla parte di ciascuno degl' interessati, compresavi la introduzione dell' azione.

57. Le risposte e le repliche saranno comunicate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 48 della presente legge.

58. Allorchè il giudizio sarà intentato contra più interessati, de' quali altri avessero presentato le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

59. In niun caso i termini fissati per presentare o per notificare le dimande rispettive, saranno prolungati per effetto delle comunicazioni.

60. In tutti i casi, ne' quali le dilazioni non sono fissate colla presente legge, esse saranno determinate del presidente del Consiglio.

61. Se nella discussione di un affare risulterà doversi verificare de' fatti o delle scritture, o che alcuna delle parti debba essere interrogata, si eseguiranno le disposizioni contenute ne' titoli seguenti della presente legge.

## Titolo III.

### *Dell' esame de' testimonj.*

62. Se le parti non saranno di accordo in fatti di natura da essere verificati per via di testimonj, il Consiglio d' Intendenza, riconosciuta la verificazione utile ed ammessibile, ordinerà, che si proceda alla pruova pe' testimonj, e ne fissa precisamente l'oggetto.

63. Il Consiglio potrà procedere all' esame testimoniale, o da per se stesso, o per mezzo di un consigliere, ed anche, secondo le circostanze, per mezzo di altro funzionario pubblico.

64. Ogni testimonio non impedito legittimamente sarà tenuto di comparire innanzi al Consiglio d' Intendenza, o al funzionario delegato, fra il termine fissato nella citazione. Questo termine correrà dal giorno della intimazione che ne avrà ricevuta, salvo al Consiglio, o al suo delegato, la facoltà di accordare una proroga, se le circostanze lo richiederanno.

65. La contravvenzione a quest' obbligo sarà punita con un' ammenda, che non potrà essere minore di dieci carlini, nè maggiore di sei ducati. Essa sarà determinata ed applicata dal Consiglio, o dal delegato, il quale sarà anche il giudice di tutti i casi d' impedimento.

66. La indennità a' testimonj, quando questi sieno obbligati ad abbandonare il loro domicilio, sarà tassata come per quelli chiamati innanzi a' tribunali ordinarj.

67. I testimonj saranno chiamati con semplici lettere di avviso spedite dal presidente del Consiglio, o dal delegato del medesimo. Queste conterranno la causa della citazione, il giorno e l' ora in cui essi dovranno essere intesi.

68. Queste lettere saranno dirette in doppio originale al sindaco del domicilio del chiamato.

Il sindaco, appena che gli saranno pervenute, farà rimettere uno de' duplicati dal servente del comune, il quale certificherà in piedi dell' uno e dell' altro, che la consegna ha avuto luogo in tal giorno, e nelle mani di tali persone.

Il sindaco legalizzerà la soscrizione del servente, e rimetterà subito al Consiglio d' Intendenza, o al suo delegato, il duplicato rimasto nelle sue mani, il quale basterà a provare la notifica.

69. Se dopo l'elasso del termine, i chiamati non comparissero, ed i certificati di notifica fossero pervenuti al Consiglio, o al suo delegato, sarà pronunziata la multa stabilita nell' art. 65.

In questo caso i testimonj saranno di nuovo chiamati; e dove nuovamente non comparissero, si farà contro di essi uso della forza armata.

70. Nel giorno indicato i testimonj, dopo di aver detto il loro nome, la professione, l' età, ed il loro domicilio, dovranno prestar giuramento di dire la verità, e dichiarare se sono parenti o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici, o altrimente addetti al loro servigio.

71. I testimonj saranno sentiti separatamente in presenza delle parti, se vi compariscono.

72. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ricusa e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione: e se non sanno, o non possono sottoscrivere, se ne dovrà far menzione. La ricusa de' testimonj non potrà essere ricevuta, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto sarà giustificata per iscritto.

73. Potranno essere allegati a sospetto i parenti o affini coll' una o coll' altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; i parenti o affini col conjuge fino allo stesso grado, se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto

prole superstite; e nel caso che il conjuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate. Potranno ancora essere allegati per sospetti l'erede presuntivo, o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spesa, dopo pronunziata la decisione che prescrive l'esame; quegli che ha emesso certificati su i fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimente addetti al servizio; e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena infamante.

74. Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.

75. Le parti non potranno interrompere i testimonj. Finita la deposizione il presidente del Consiglio, o il delegato di questo, potrà ad istanza delle parti, ed anche di officio, fare a' testimonj le interpellazioni che trovasse del caso.

76. Sarà redatto processo verbale dell' esame de' testimonj. Questo atto dee contenere il loro nome, l'età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dovrà esser letto a' testimonj per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio dovrà sottoscrivere la propria deposizione: e se non sappia scrivere o non voglia, se ne farà menzione. Il processo verbale, se l'esame ha luogo innanzi al Consiglio d'Intendenza, dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario del medesimo: e se ha luogo innanzi al delegato, sarà sottoscritto da questo, e dal cancelliere del comune nel quale si procederà all' esame suddetto, e che dovrà necessariamente assisterlo.

77. Compito che sarà l'esame de' testimonj, il Consiglio pronunzierà immediatamente sulle allegazioni a sospetto.

78. Se le medesime si trovano sussistenti, non si terrà alcun conto della deposizione fatta dal testimonio allegato sospetto.

79. Qualora le allegazioni a sospetto non sussistessero, e l'istanza si ritrovasse in istato di essere decisa, il Consiglio d' Intendenza pronunzierà sul tutto con una sola decisione.

80. Non esistendo allegazioni a sospetto, il Consiglio dovrà pronunziare sul merito della causa ne' dieci giorni che succedono al compimento dell'esame, o al rinvio delle carte concernenti il medesimo.

## Titolo IV.

### *Delle visite sopra luogo e delle perizie.*

81. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale o di estimare il valore delle indennità, o de' risarcimenti dimandati, il

Consiglio d'Intendenza potrà ordinare che uno de' consiglieri, o altro funzionario pubblico da esso prescelto, si trasferisca sul luogo della controversia, per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

82. Se l'oggetto della visita o della estimazione esige delle cognizioni estranee alla persona delegata, ed in qualunque caso in cui il Consiglio crederà necessario di ordinare qualche perizia, le parti contendenti ne saranno preventivamente avvisate.

83. Essi dovranno ne' due giorni che seguiranno l'avviso, procedere alla scelta di uno, o di tre periti. La scelta sarà dichiarata al segretario del Consiglio o alla persona delegata.

84. Mancando di adempire alle disposizioni dell'articolo precedente, il Consiglio d'Intendenza, o la persona delegata per la visita sopra luogo, nominerà di officio tre periti.

85. La sentenza che ordinerà la perizia, dovrà spiegare con chiarezza i punti, su de' quali dovrà cadere.

86. Nel caso di visita sopra luogo, i periti vi si dovranno recare insieme colla persona destinata dal Consiglio.

87. Gli articoli 64 a 73 del tit. precedente saranno applicabili ancora a' periti.

88. Se l'oggetto della contesa fosse del valore, che, quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dodici, non si darà luogo a perizia alcuna. In questo caso è rimesso alla saviezza ed alla coscienza del Consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a poter pronunziare con equità.

89. Le parti contendenti non potranno ricusare che i periti nominati *ex officio*, salvo il caso, in cui le cause di sospetto fossero sopraggiunte dopo la scelta fatta di comune consenso.

90. La ricusa contro un perito dovrà proporsi con atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale. Questo atto dovrà contenere la causa di ricusa, le pruove ove n'esistano, o l'offerta di giustificarle per mezzo di testimonj.

91. La ricusa dovrà proporsi 24 ore dopo la nomina de' periti. Elasso questo termine non sarà più ammessibile.

92. I motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati nell' art. 73.

93. La ricusa dovrà essere giudicata immediatamente. Ove si trovi sussistente, il Consiglio dovrà colla medesima sentenza procedere alla nomina di altri periti in surrogazione di quelli che sono stati ricusati.

94. Se la ricusa è rigettata, la parte che l'avrà proposta sarà condannata a quella indennizzazione che sarà di ragione anche verso il perito, qualora questi l'abbia dimandata. In questo ultimo caso il perito ricusato non potrà più prestare il suo ufficio.

95. Dopochè i periti avranno eseguito l'incarico loro affidato, dirigeranno al Consiglio d'Intendenza, o al delegato del medesimo un rapporto, nel quale faran conoscere il loro parere sull'oggetto contravvertito. Essi dovranno rispondere a tutti i punti che saranno indicati nella decisione che ha ordinato la perizia.

96. Questo rapporto dovrà essere redatto, e rimesso ne' due giorni che succederanno a quello in cui si è eseguita la perizia.

97. Nel caso preveduto nell' art. 93, il rapporto de' periti dovrà esser vidimato anche dalla persona delegata dal Consiglio d' Intendenza.

98. Le parti potranno intervenire nella perizia che si esegue dagli esperti.

99. I periti dovranno presentare un solo rapporto ed un solo giudizio a pluralità de' voti. Se i periti sono stati di diversa opinione, s' indicheranno i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.

100. I periti che tardassero a rimettere il rapporto di cui sono incaricati, vi potranno essere astretti coll' arresto personale.

101. Se il Consiglio non trovi rischiarimenti bastevoli nel rapporto, potrà ordinare di officio un'altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nomineranno pure *ex officio*.

102. Il Consiglio non sarà obbligato di conformarsi al sentimento de' periti, contro la propria convizione.

## TITOLO V.

### *Degl' interrogatorj sopra fatti o loro circostanze.*

103. In qualunque caso il Consiglio d' Intendenza potrà ordinare tanto di officio, che a richiesta delle parti, che queste sieno sentite personalmente all' udienza sopra fatti o circostanze relative all' oggetto in quistione. Potrà anche delegare uno de' consiglieri, o qualunque altro funzionario pubblico, per procedere all' interrogatorio suddetto.

104. L' interrogatorio a richiesta delle parti non potrà essere ordinato, se non quando sia stata presentata una dimanda ch'esprime i fatti su i quali il medesimo dovrà cadere, ed il Consiglio avrà riconosciuto che i fatti proposti possono contribuire ad assicurare la giustizia della decisione.

105. Se la parte chiamata per subire l'interrogatorio, non comparisca, o comparendo ricusi di rispondere, se ne farà processo verbale, ed i fatti potranno esser tenuti per verificati.

106. La disposizione dell' art. precedente non avrà luogo quando la parte non sia comparsa per legittimo impedimento, e lo avrà giustificato. In questo caso sarà ammesso all' interrogatorio. Lo stesso avrà luogo, se la parte non essendo comparsa nel giorno indica-

to, si presentasse prima della decisione in merito; dovrà pagare però la spesa occorsa pel processo verbale, e tutt' altro che abbia potuto aver luogo.

107. La parte dovrà rispondere in persona verbalmente, senza poter far uso di alcuna risposta preparata in iscritto, e senza l'assistenza o consiglio di alcuna persona, sopra ciascuno de' fatti contenuti nella dimanda, ed anche sopra quelli su i quali venisse interrogata dal Consiglio *ex officio*, o dalla persona da questo delegata. Le risposte dovranno essere precise e congrue sopra ciaschedun fatto, ed in termini non equivoci, non ingiuriosi o calunniosi.

108. La parte che avrà richiesto l' interrogatorio non potrà assistere al medesimo.

109. Compito l' interrogatorio, verrà letto alla parte che l' ha subito, e se le dimanderà se ha detto la verità, e se vi persiste. Ove la parte faccia delle aggiunte alle sue risposte, le aggiunte saranno scritte al mrgine, o in seguito dell' interrogatorio: si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopradetta dimanda: si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l' interrogatorio che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, dovrà farsene menzione.

110. Il processo verbale sarà cifrato in ciascuna pagina, e sottoscritto dal presidente del Consiglio, o dalla persona delegata dal Consiglio istesso, secondochè, interrogatorio avrà luogo innanzi all' intero Consiglio, o innanzi ad altro funzionario.

111. Proponendosi interrogatorj ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, o a qualunque altra pubblica amministrazione, esse saranno tenute di nominare un individuo del loro corpo, o un agente per rispondere su' fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate.

112. A tal effetto esse muniranno il nominato di una procura speciale, in cui saranno spiegate ed affermate per vere le risposte: altrimente i fatti potranno essere ritenuti per verificati, senza pregiudizio del dritto di fare interrogare gli amministratori o gli agenti su' fatti che li riguardano personalmente, per quel riguardo che il Consiglio crederà di ragione.

113. Nel caso che l' interrogatorio avrà luogo innanzi ad un consigliere o ad altro funzionario pubblico, questi avran cura di far pervenire il corrispondente processo verbale al presidente del Consiglio colla maggiore cautela possibile.

114. La parte che intenderà servirsi dell' interrogatorio, dovrà darne comunicazione alla parte contraria.

## TITOLO VI.

*Della declinatoria di foro.*

115. La parte che sarà chiamata davanti un Consiglio d'Intendenza incompetente, potrà dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

116. Questa dimanda dovrà farsi preventivamente a qualunque altra eccezione ed a qualunque risposta, salvo ciò ch'è detto nell' articolo seguente.

117. Quando il Consiglio d'Intendenza sarà incompetente per ragion di materia, la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si ritrovi la causa, e se non vi fosse istanza di parte, la causa dovrà rimettersi di officio a chi n'è competente.

118. I Consigli potranno colla medesima sentenza rigettare la declinatoria e pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altra riguardo al merito. La dispositiva che riguarda la declinatoria per titolo d'incompetenza potrà sempre essere impugnata col rimedio dell' appello.

119. Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del Consiglio d'Intendenza saranno citati innanzi questo Consiglio per riassunzione d'istanza, o per introduzione di nuova istanza. Se cada controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso a' tribunali ordinarj che dovranno giudicarne, ed in seguito il Consiglio d'Intendenza deciderà sul merito.

120. Se precedentemente fosse stata fatta ad un altro Consiglio una dimanda per lo stesso oggetto, o se la contestazione fosse connessa ad una causa già pendente avanti ad un'altro Consiglio, potrà esser dimandata ed ordinata la rimessione a questo Consiglio.

121. Le disposizioni dell'articolo 118 saranno applicabili al caso enunciato nell' articolo precedente.

## TITOLO VII.

*Delle quistioni di competenza fra i Consigli.*

122. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d'Intendenza, spetterà alla Camera del contenzioso della gran Corte de' conti il decidere a quale de' Consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.

123. Ove la Camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accoglier la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti Consigli.

124. La parte ricorrente tra giorni quindici farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla gran Corte de' conti.

125. Elasso questo termine la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra' Consigli che fu adito dal convenuto.

126. La parte ricorrente che succumberà sarà in oltre condannata

ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta.

127. L'articolo 164 della presente legge si applicherà ancora per la dimanda di competenza.

128. La parte ricorrente che succumberà, o che abbandonerà l'istanza, potrà essere condannata al risarcimento de' danni ed interessi in favore della parte avversa.

TITOLO VIII.

*Delle dimande incidenti.*

129. Le dimande per incidenti dovranno proporsi in una petizione succinta che si presenterà nella segreteria del Consiglio. Il Consiglio potrà, se lo crederà giusto, ordinare che si passi a notizia della parte avversa perchè vi risponda ne' tre giorni dopo la notifica, o in altro breve termine che sarà dal medesimo indicato.

130. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale per esser giudicate con una sola e medesima decisione. Ciò non ostante, se convenga darsi qualche disposizione provvisoria ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal consigliere relatore alla prima seduta del Consiglio, che deciderà.

TITOLO IX.

*Dell' accusa di falso.*

131. Se sia attaccata di falso una scrittura, l' Intendente prefiggerà un termine in cui la parte, che l'ha prodotta, dovrà dichiarare, se intenda avvalersene.

132. L' ordine dell' Intendente sarà intimato alla parte avversa.

133. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all' ordine dell' Intendente, non si terrà conto della scrittura attaccata di falso.

134. In questi due casi non vi sarà bisogno di decisione del Consiglio per pronunziare il rigetto del documento arguito di falso.

135. Se la parte dichiari volersene avvalere, il Consiglio deciderà, o rimettendo la decisione della causa principale all' esito del giudizio di falsità, o pronunziando la decisione deffinitiva, se essa non dipenda dalla scrittura attaccata di falso. Nel primo caso il Consiglio rinvierà le parti avanti chi di dritto.

136. Se il documento arguito di falso si riferisce soltanto ad uno de' capi della dimanda, il Consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

TITOLO X.

*Della verificazione delle scritture.*

137. Le disposizioni contenute nel titolo precedente saranno applicabili ancora al caso, in cui una delle parti neghi che la firma a lui attribuita sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

138. Nel caso però in cui la parte omette di soddisfare all'ordine dell' Intendente, la scrittura si terrà come riconosciuta, e si passerà subito alla decisione della causa.

### Titolo XI.

*Dell' intervenzione.*

139. L'intervenzione sarà formata per mezzo di una petizione. Il Consiglio, dietro il rapporto del relatore, ordinerà che sia comunicata alle parti per rispondervi nel termine che sarà prefisso nell' ordine istesso. Ciò non ostante la decisione della causa principale, della quale trovansi instruiti gli atti, non potrà essere ritardata da una intervenzione.

### Titolo XII.

*Della chiamata in garantia.*

140. La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria, oltre un giorno per ogni venti miglia. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti, il quale si regolerà secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.

141. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamare un'altra a sua difesa, sarà tenuta di farlo entro il soprascritto termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

142. Oltre i termini indicati negli articoli precedenti, non sarà permesso a' Consigli d' Intendenza di accordarne alcun altro.

143. Quando il Consiglio d' Intendenza dall' ispezione del processo venisse a conoscere, o che l' affare è sommamente urgente, o che la dimanda per garantia è stata avanzata solamente per protrarre l' esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserberà alla parte l' esperimento del giuditio di garantia contra chi di ragione.

144. Quelli che verranno chiamati in garanzia saranno obbligati a comparire nello stesso Consiglio d' Intendenza, dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di essere tenuti alla garantia.

145. Ove la dimanda principale ed in garantia si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente.

### Titolo XIII.

*Della rinnovazione della istanza.*

146. Negli affari che non saranno in istato di essere giudicati, la procedura sarà sospesa per la notifica della morte di una delle parti. Questa sospensione durerà sino a che la parte non sarà messa in mora per ripigliare l' istanza.

147. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà essere ritardato.

## TITOLO XIV.

### *Della ricusa de' consiglieri d' Intendenza.*

148. Qualunque consigliere potrà essere dato a sospetto pe' seguenti motivi ;

1.° se è parente o affine delle parti, o di una di esse fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente ;

2.° se la moglie del consigliere è parente o affine di una delle parti, o se il consigliere è parente o affine di una delle parti ne' gradi sopra indicati, sempre che la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciata prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto;

3.° se il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti;

4.° se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale, in cui sia giudice una delle parti; se il consigliere è creditore o debitore di una delle parti;

5.° se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcuna delle parti, o il conjuge, o parenti ed affini in linea retta;

6.° se vi ha causa civile fra il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; oppure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto;

7.° se il consigliere è tutore surrogato, o curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, la quale ha parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo ;

8.° se il consigliere ha consultato, arringato, o scritto nell'affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come consigliere, o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono ;

9.° se vi ha capitale inimicizia tra il consigliere ed una delle parti;

10.° se dopo la introduzione della causa, o entro sei mesi an-

teriori all' allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti o verbalmente o in iscritto.

149. Non vi sarà luogo ad allegar sospetto un consigliere per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori ed agenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, salvo che i detti tutori, amministratori od interessati avessero un interesse distinto e personale.

150. Qualunque consigliere che conoscerà essere in caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto di dichiararlo al Consiglio d' Intendenza, perchè decida se debba astenersi.

151. L' allegazione a sospetto dovrà proporsi prima che incominci la discussione all' udienza, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non sieno posteriormente sopravvenuti.

152. L' allegazione di sospetto dovrà proporsi con un atto alla segreteria del Consiglio, il quale dovrà contenere i motivi del medesimo e le pruove di esso. Questo atto dovrà essere sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il cui mandato in forma autentica dovrà essere annesso all' atto di ricusa.

153. Il segretario del Consiglio darà subito conoscenza al presidente del medesimo. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale tra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in piè dell' atto di ricusa.

154. Se il consigliere allegato a sospetto ammette i fatti addotti in appoggio della sospezione, o se i fatti suddetti sieno provati, il Consiglio ordinerà che il consigliere ricusato si astenga.

155. Se la parte che allegherà il sospetto non presenti pruova scritta o principio di pruova de' titoli del medesimo, dipenderà dalla prudenza del consiglio il rigettare la sospezione dietro la semplice dichiarazione del consigliere, o il ricercare maggiori schiarimenti.

156. Contando dal giorno in cui il presidente del Consiglio avrà ordinata la comunicazione prescritta nell' art. 153, rimarrà sospeso qualunque giudizio ed operazione. Se però una delle parti pretende che vi sia pericolo, o urgenza nel ritardo, l' incidente sarà portato alla conoscenza del Consiglio, il quale potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

157. La parte la cui allegazione a sospetto sarà dichiarata insussistente e non ammessibile, verrà condannata ad una multa ad arbitrio del Consiglio, non minore di ducati trenta, senza pregiudizio dell' azione del consigliere per riparazione, e pe' danni ed interessi, se vi ha luogo; in questo caso però il consigliere dovrà astenersi.

158. L' appello avverso le decisioni che hanno rigettata la sospe-

zione, dovrà essere prodotto nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui saranno state emanate.

159. La gran Corte de' conti dovrà pronunziare tra i dieci giorni che succedono a quello in cui avrà ricevuto dal Consiglio d' Intendenza che ha giudicato, le carte concernenti l' allegazione a sospetto.

160. L' appello sarà prodotto nella segreteria del Consiglio.

161. Il presidente del Consiglio, dietro l' ispezione dell' appello, ordinerà il rinvio delle carte, di cui si è parlato nell' art. 159, alla gran Corte de' conti.

162. Se durante la decisione sull' appello prodotto, una delle parti pretendesse, che sia necessario di procedere a qualche operazione, il Consiglio che ha rigettata l' allegazione a sospetto, potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.

163. L' appellante che ometterà di far discutere nella gran Corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio della carte, decaderà da ogni dritto, e s' intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del Consiglio.

164. Nel caso preveduto nell' articolo precedente non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran Corte, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, d' onde risulti che la Corte non ha ancora pronunziato sull' appello prodotto.

165. Quando fosse ricusato un intero Consiglio, sarà la ricusa decisa dalla gran Corte de' conti, a' termini di ciò che sarà da Noi disposto nella legge organica sulla medesima, e dove militasse, sarà la conoscenza dell' affare rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.

166. Le forme da adoperarsi per la ricusa contro un intero Consiglio, ovvero per motivo di sicurezza pubblica, saranno quelle stesse, che sono state determinate negli art. 122 e seguenti della presente legge.

## TITOLO XV.

### *Della rimessione della causa da un Consiglio ad un altro per titolo di parentela o affinità.*

167. La rimessione di un' istanza da un Consiglio ad un altro potrà domandarsi: 1.° se fra i membri che compongono il Consiglio vi sieno due parenti o affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente; 2.° se una delle parti essendo membro del Consiglio d' Intendenta che dee giudicare, abbia pure un parente o affine nel detto grado e nel medesimo Consiglio.

168. La rimessione potrà dimandarsi in qualunque stato di causa, a meno che non sia cominciata la discussione all' udienza.

169. La dimanda di rimessione si dovrà proporre con un atto

alla segreteria del Consiglio : questo atto conterrà i motivi della dimanda, e sarà sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

170. Dietro la spedizione del mentovato atto presentato dal segretario del Consiglio al medesimo in uno co' documenti giustificativi della dimanda, si pronunzierà decisione, nella quale si ordinerà :

1.° la comunicazione del detto atto a' consiglieri, per causa de' quali si è chiesta la rimessione, perchè facciano la loro dichiarazione in piè della copia della decisione, entro un termine da fissarsi a questo effetto;

2.° la relazione a giorno indicato da farsi da uno de' consiglieri che viene a tale oggetto destinato nella stessa decisione.

171. La spedizione dell' atto di domanda di rimessione, i documenti annessivi, e l'indicata decisione saranno notificati in copia alle altre parti.

172. Qualora la dimanda di rimessione sia accolta, l'istanza sarà rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.

173. Gli articoli 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 164 saranno applicabili all' appellazione de' giudicati di rimessione.

174. La parte succumbente nell' istanza di rimessione di causa dovrà condannarsi ad una multa non minore di ducati quaranta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

## Titolo XVI.

### *Delle decisioni de' Consigli d' Intendenza in generale : delle decisioni contumaciali, e delle opposizioni.*

175. Le sentenze de' Consigli d' Intendenza saranno qualificate di *decisioni*.

176. Saranno profferite a pluralità di voti, e verranno pubblicate immediatamente dopo la discussione. In caso di parità il voto dell' Intendente sarà preponderante, e deciderà la controversia.

177. I votanti dovranno essere almeno al numero di tre.

178. In ogni Consiglio d' Intendenza vi sarà un registro, cifrato in ciascuna pagina dall' Intendente, il quale sarà destinato alla inscrizione delle cause, che debbono essere spedite. Avrà per titolo: *Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d' Intendenza.* L' estratto di questo libro sarà affisso alla porta del Consiglio, e regolerà per ordine di numeri la spedizione delle cause, e la preferenza con cui le cause prima inscritte debbono essere proposte. Una tale preferenza non avrà luogo per gli affari urgenti. L' Intendente avrà la facoltà di dichiarare questa urgenza.

179. I Consigli d' Intendenza dovranno decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra dieci giorni, che succede-

ranno la ricezione dell' ultima memoria, o il compimento dell' instruzione da essi ordinata a norma delle circostanze.

180. Nel giorno indicato dal ruolo, o dalla dichiarazione di urgenza emessa dall' Intendente, il consigliere relatore farà in pubblico il rapporto della causa. Questo rapporto consisterà nella riassunzione del fatto e delle pruove desunte dalle instruzioni.

181. Dopo il rapporto i Consigli d' Intendenza dovranno passare immediatamente alla decisione della causa.

182. Essi potranno pria di giudicare sentire in seduta anche le parti, o i loro procuratori speciali.

183. In ogni Consiglio d'Intendenza vi sarà un registro, il quale servirà di foglio di udienza. Il segretario registrerà in questo foglio i motivi e la parte dispositiva di tutte le decisioni. I notamenti giornalieri di questo registro saranno sottoscritti dall' Intendente o dal consigliere d' Intendenza che lo rimpiazza nella presidenza. I fogli di questo registro saranno cifrati dall' Intendente.

184. I registri enunciati negli articoli 178 e 183. Saranno simili a' modelli che saranno formati nella real Segreteria e Ministero di Stato degli affari interni, e dovranno essere in ogni anno rinnovati.

185. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza conterranno

1.° i nomi de' consiglieri;

2.° i nomi, cognomi, e dimora delle parti. Ove queste sieno state rappresentate da' procuratori speciali, si farà espressa menzione de' medesimi;

3.° le loro conclusioni;

4.° il visto delle scritture principali;

5.° l' esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto, su' quali si agira la causa;

6.° i motivi su' quali è fondata la decisione e la dispositiva della medesima.

186. A tal effetto il segretario del Consiglio, tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata la decisione, dovrà distendere il fatto, ed elevare le quistioni di dritto che debbono servire a compimento della decisione emessa dal Consiglio. Sottoporrà l'originale di queste parti aggiunte delle decisioni all' approvazione dell' Intendente, o del consigliere che ne farà le veci, e lo farà cifrare dall' uno o dall' altro. Questi originali saranno conservati in fascicoli numerati corrispondentemente alle decisioni contenute nel registro.

187. Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come quelle de' tribunali ordinarj. Le decisioni però che riguarderanno reclami per contribuzioni dirette continueranno ad essere spedite in originale, e nelle forme per esse stabilite.

188. Le decisioni trascritte nel registro enunciato nell' articolo 183 saranno riputate le originali decisioni de' Consigli d' Intendenza. Quelle relative a'richiami in materia di contribuzioni dirette mentovato nell' articolo precedente, vi saranno trascritte per doppio originale. Nel registro si spiegherà, se esse sieno state pronunziate in contraddizione, ovvero in contumacia.

189. I segretarj de' Consigli d' Intendenza, i quali rilasciassero spedizione di una decisione, pria che il foglio di udienza sia stato sottoscritto, saranno perseguitati come falsarj.

190. Le decisioni de' Consigli d' Intendenza saranno esecutorie in tutta la estenzione del regno: produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran Corte de' conti nel modo che sarà indicato nel capitolo III. della presente legge, e ne' casi preveduti dalla legge sul contenzioso amministrativo.

191. Esse non saranno messe in esecuzione che dopo di essere state notificate alla parte succumbente, salvo le disposizioni contenute ne' regolamenti in vigore per le decisioni su i richiami per contribuzione fondiaria.

192. Le disposizioni del articolo 13 sono applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza. Tutto ciò che verrà ordinato dal presidente del Consiglio pel mantenimento dell' ordine, dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.

193. Nel foglio di udienza del Consiglio si farà espressa menzione degli ordini dati dal presidente ne' casi preveduti dagli articoli 13 e 192 della presente legge.

194. Tutte le decisioni de' Consigli d' Intendenza rese in contumacia che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l' istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

195. Le decisioni rese in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Questo non sarà sospensivo a meno che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni a contare da quello, in cui la decisione sarà stata notificata.

196. Scorso il termine fissato nell' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

197. Se il Consiglio sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, se la giustizia lo esige, e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata emanata.

198. La intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall'attore.

199. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

200. La parte richiamante che non giustifichi la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati trenta.

## Titolo XVII.

### *Dell' opposizione del terzo.*

201. Que' che vorranno opporsi alle decisioni del Consiglio in materia contenziosa, quando nè essi, nè que' ch'essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio al tempo, in cui la decisione fu profferita, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimente, che con una petizione nella forma ordinaria. Questa dovrà essere presentata nella segreteria del Consiglio, e si procederà in conformità del disposto nel titolo II. del capitolo II.

202. La parte che promuovendo questa opposizione soccomberà, sarà condannata ad un'ammenda non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta, senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, se vi ha luogo.

203. L'opposizione del terzo che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziata l' impugnata sentenza.

204. L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti un' autorità, sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l' impugnata decisione.

205. Il Consiglio d' Intendenza, davanti il quale è stata prodotta la sentenza, contro di cui si è formata opposizione, potrà, secondo le circostanze, proceder oltre, o sospendere la causa principale.

## Titolo XVIII.

### *Della condanna e liquidazione delle spese.*

206. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese, ma potranno le medesime compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.

207. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, curatori, eredi beneficiati, o altri amministratori che comprometteranno gl' interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, salvo le interdizioni contro gli uscieri e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità della circostanza.

208. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio, soggiorno o ritorno delle parti, nè alcuna spesa di viaggio di

usciere al di là di una giornata, nè la stampa delle memorie.

209. La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa, salvo la revisione della medesima nel Consiglio d'Intendenza.

### Titolo XIX.

*Del modo di procedere de' Consigli d' Intendenza nell' applicazione delle multe per le contravvenzioni enunciate negli articoli 6 e 7 della legge sul contenzioso amministrativo.*

210. Le funzioni del ministero pubblico presso i Consigli d' Intendenza saranno esercitate da' segretarj generali d' Intendenza.

211. Pervenuto che sarà al Consiglio d' Intendenza il processetto per la pruova della contravvenzione, verrà subito passato al ministero pubblico. Questo, dopo di averne presa conoscenza, presenterà al Consiglio una dimanda per l'applicazione della multa corrispondente all'imputato.

212. Questa dimanda sarà comunicata all' imputato per mezzo del Sindaco del comune, nel quale è domiciliato.

213. Il prevenuto dovrà presentare la sua risposta nel termine di otto giorni. Egli potrà prendere comunicazione del processo compilato contro di esso nella segreteria del Consiglio.

214. Tutti gli altri atti di procedura nel soggetto caso saranno regolati a norma delle disposizioni contenute ne' titoli precedenti.

215. Le decisioni che emetteranno i Consigli d'Intendenza a ragione delle contravvenzioni suddette, conterranno due capi distinti; 1.° la dichiarazione della reità o della innocenza del prevenuto; 2.° l'applicazione della pena o l' assoluzione.

216. Il Consiglio d' Intendenza colla medesima decisione, colla quale applicherà la multa prescritta dalla legge, condannerà ancora il prevenuto alla rifazione de' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, non che alle spese del giudizio.

217. Gli articoli 11, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29 titolo I. e II. del primo capo saranno applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza.

218. Le disposizioni di sopra enunciate nel presente titolo si applicheranno ancora nel caso in cui siasi prodotto appello avverso le sentenze de' sindaci.

## CAPITOLO III.

*Del modo di procedere innanzi alla Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti.*

### Titolo I.

*Della formazione, produzione, ed instruzione de' richiami.*

219. Il termine per produrre ricorsi nella Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti avverso le decisioni di un'autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notifica a

persona, o domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammessibile l' opposizione.

220. Que' che dimorano fuori del continente del regno, avranno per produrre i ricorsi, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine enunciato nell' art. 53.

221. Questi termini saranno perentorj relativamente a tutte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione.

222. Gli assenti dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, o impiegati in negoziazione all' estero per lo servizio dello Stato, avranno lo spazio di un anno per produrre il ricorso, oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.

223. Il termine per produrre i ricorsi sarà sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notifica della decisione al domicilio del defunto, fatta colla formalità prescritta per gli atti di citazione, e dopo spirati i termini per fare inventario, e per deliberare tutte le volte che la decisione fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione potrà farsi agli eredi collettivamente, e senza designazione di nomi e qualità.

224. Se la decisione si fosse pronunziata sul fondamento di un documento falso, o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo ch' era nelle mani dell' avversario, il termine ad appellare non decorrerà, che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta o giudicata verificata, o dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare pruova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimente.

225. L' appello da una sentenza preparatoria non potrà essere interposto, che dopo la sentenza definitiva ed unitamente all' appello da questa sentenza: il termine a ricorrere non decorrerà, che dal giorno della notificazione della decisione definitiva, ed il ricorso sarà ammessibile, ancorchè la decisione preparatoria fosse stata eseguita senza alcuna riserva.

226. Il ricorso da una decisione interlocutoria potrà interporsi prima della decisione definitiva. Lo stesso avrà luogo per le decisioni, nelle quali si fosse pronunziato sopra una domanda provvisionale.

227. Le decisioni preparatorie sono quelle, che riguardano soltanto l'instruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di essere definitivamente giudicato.

228. Le sentenze interlocutorie sono quelle, colle quali i Consigli d'Intendenza, prima di giudicare definitivamente, ordinano una pruova, una verificazione, o una instruzione ch' è pregiudiziale al merito.

229. Il ricorso delle parti in materia contenziosa amministrativa sarà presentato in una petizione sottoscritta da un avvocato. Questa petizione sarà formata a norma dell' articolo 34.

230. Il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga

ordinato espressamente. Allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla Camera, la quale deciderà se debba aver luogo.

231. Le sottoscrizioni degli avvocati in piedi delle petizioni, sia per la dimanda, sia per la risposta, importeranno costituzione ed elezione di domicilio.

232. Non è ammesso nella Camera del contenzioso alcun intervento in causa, salvo che venga richiesto da quel terzo che abbia dritto di formare opposizione al giudicato.

233. Tutte le regole stabilite pe' Consigli d' Intendenza si applicheranno ancora alla Camera del contenzioso amministrativo, eccetto le disposizioni contenute negli articoli e titoli seguenti.

234. Gli avvocati delle parti potranno riscontrare gli atti nella segreteria generale della gran Corte, senza soggiacere ad alcuna spesa. Le scritture originali non potranno consegnarsi alle parti, ma soltanto le copie eccetto il caso del consenso delle parti.

235. Quando siensi prese delle scritture dalla segreteria, la ricevuta firmata dall' avvocato porterà la sua obbligazione di restituirle nello spazio di otto giorni. Scorso questo termine, il presidente della Camera potrà condannare personalmente il detentore al pagamento di ventiquattro carlini a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ed ordinare ancora che sia astretto alla restituzione delle carte coll' arresto della persona.

236. Le intimazioni da avvocato ad avvocato delle parti saranno fatte dagli uscieri addetti al servizio della gran Corte de' conti.

237. La procedura presso la Camera del contenzioso amministrativo rimarrà ancora sospesa per lo solo fatto della morte, dimissione, interdizione, o destituzione dell' avvocato.

238. L'atto di rivoca che una delle parti faccia del suo avvocato, sarà senza effetto per la parte avversa, se non conterrà la destinazione di un altro avvocato.

239. La Camera del contenzioso amministrativo, prima di emettere le sue decisioni, sentirà le conclusioni del ministero pubblico.

240. Le decisioni della medesima conterranno ancora le conclusioni del ministero pubblico.

241. La decisione che avrà ammesso il richiamo avverso una decisione contumaciale, sarà notificata negli otto giorni all' avvocato dell'altra parte.

242. Gli articoli 254 e 258 concernenti i ricorsi contra le decisioni rese in contraddizione, di cui si parlerà in appresso, saranno comuni all' opposizione del terzo che si produrrà presso la Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti.

243. Allorchè una delle parti si crederà lesa ne' suoi dritti, o nella sua proprietà, per effetto di una decisione della Camera suddetta in materia non

contenziosa, essa potrà presentarci una memoria, e sul rapporto che ci sarà fatto, ci riserbiamo di rinviare l'esame, se lo troveremo ragionevole, ad un'altra Camera della stessa gran Corte de' conti.

244. Nel caso di rimessione di causa da una Camera all'altra della gran Corte de' conti, le Camere de' conti della medesima riunite in seduta sono investite delle funzioni della Camera del contenzioso amministrativo.

245. L'atto col quale si chiede la rimessione della causa da una Camera all'altra, dovrà essere sempre comunicato al ministero pubblico.

246. I titoli di allegazione a sospetto relativo a' consiglieri saranno applicabili al ministero pubblico, allorchè questo non sarà parte principale; ma quando il ministero pubblico sarà parte principale, non potrà essere allegato a sospetto.

247. L'articolo 245 si applicherà ancora al caso, in cui siasi allegato sospetto uno de' consiglieri della gran Corte.

248. L'articolo 207 sarà applicabile ancora agli avvocati.

## TITOLO II.

### *Disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro rinvio de' Ministri.*

249. Allorchè uno de' nostri Ministri crederà che qualche decisione emessa da' giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i dritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti, e che perciò vi sia luogo a richiamare presso la gran Corte de' conti, disporrà che il procuratore generale della medesima presenti alla Corte un'istanza ragionata sull'oggetto di cui è quistione, e procuri la riforma della decisione suddetta.

250. L'articolo precedente non avrà luogo quando sia già scorso il termine stabilito nell'articolo 219.

251. Si darà nella forma amministrativa ordinaria avviso alla parte interessata di essersi rimesse alla segreteria della Corte la memoria e le scritture presentate dal procuratore generale, affinchè possa instruirsene nella forma prescritta negli articoli 233 e 234, e presentare la risposta a' termini prefissi nella presente legge.

252. Allorchè vi saranno degli affari, ne'quali il Governo avrà interessi opposti a quelli di alcuna delle parti, la semplice produzione della memoria e delle scritture nella segreteria generale della Corte, equivarrà alla notifica degli agenti del Governo. Lo stesso avrà luogo nel proseguimento della instruzione.

253. Il procuratore generale avrà cura di dar notizia agli agenti del Governo delle carte enunciate nel precedente articolo.

## TITOLO III.

### *Del ricorso contra le decisioni rese in contraddizione.*

254. È proibito sotto pena di ammenda, e di più in caso di recidiva sotto pena di sospensione, agli avvocati presso la gran Corte de' conti di presentare ricorsi contro una decisione resa in contraddizione, fuorchè in

due casi: 1.° se sia stata resa sopra scrittura falsa; 2.° se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva, che era ritenuta dal suo avversario.

255. Questo ricorso dovrà essere presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo, che il richiamo per le decisioni rese in contumacia.

256. Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell'anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa, o al domicilio dell' avvocato che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto di sostenerla anche nella discussione di questo ricorso, senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

257. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione, la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente, o al domicilio nel termine prefisso in questa legge.

258. Allorchè si avrà deliberato sopra un ricorso contro una decisione resa in contraddizione, non potrà ammettersi un secondo ricorso contro la stessa decisione. Se l'avvocato ne presentasse la dimanda, sarà punito a norma della legge.

## TITOLO IV.

### *Della dissapprovazione dell' operato degli avvocati.*

259. Se una delle parti dichiari di non riconoscere per suo un atto o procedura in suo nome compilata altrove, meno che alla gran Corte de' conti, e che possa influire sulla decisione della controversia che si agita, la sua domanda dovrà essere comunicata agli altri interessati. Se la Camera del contenzioso stimerà che la dichiarazione meriti d'essere messa in esame, essa ne rinvierà l' instruzione e la decisione al tribunale competente, per essere ultimato nel termine che prefiggerà. Spirata questa dilazione si passerà oltre al rapporto della causa principale.

260. Se s'impugnino atti, o procedure fatte presso la gran Corte dei conti, si procederà sommariamente ne' termini che saranno fissati dalla Camera del contenzioso.

### *Disposizioni generali.*

261. In ogni caso in cui il Consiglio d' Intendenza o la Camera del contenzioso della gran Corte de' conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di giudici rispettivamente inferiori, soggetta ad appello, dovranno contemporaneamente pronunziare sul merito della controversia.

262. Gli atti di comunicazione, di avviso, o d' intimazione, e tutti gli altri atti saranno fatti dagli uscieri de' Consigli d' Intendenza o della gran Corte de' conti sino alla di loro esecuzione, eccettuato però il caso preveduto nell' art. 46, e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla residenza della gran Corte più di una giornata.

263. I sindaci, i Consigli d' Intendenza, e la Camera del conten-

zioso della gran Corte de' conti non saranno nella loro procedura obbligati a serbare altre forme, oltre a quelle contenute nella presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Caucelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 25 di Marzo 1817.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Segretario di Stato*
*Ministro di grazia e giustizia*,
Firmato, MARCHESE TOMMASI.

*Il Segretario di Stato*
*Ministro Cancelliere*
Firmato, MARCHESE DI CIRCELLO.

*Pubblicata in Napoli nel dì 5 di Aprile* 1817.